

1
AMMESSO G.P.
CON ORDINANZA
5/10/2012
EX ART. 702 bis
11/10/2012



REPERTORIO
15763/2012

Tribunale di Roma
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. EUGENIA SERRAO
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 15766/2012 R.G. promossa da:

██ con il patrocinio degli avv. PRECENZANO
FRANCESCO e , con elezione di domicilio in PIAZZA MAZZINI 8 00195 ROMA presso l'avv.
PRECENZANO FRANCESCO;

RICORRENTE

contro:

MINISTERO INTERNI,

CONVENUTO

E

con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Roma

OGGETTO: riconoscimento dello stato di rifugiato

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4 ottobre 2012, ha emesso la seguente

ORDINANZA

letti gli atti e i documenti di causa, osserva che:

con ricorso depositato il giorno 15 marzo 2012 ██ cittadino della
Guinea, deducendo che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione
Internazionale di Roma aveva con pronuncia in data 28 novembre 2011, notificata il
successivo 15 febbraio 2012, rigettato la sua domanda, ha chiesto in via principale il
riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria o il rilascio di un permesso di
soggiorno per motivi umanitari;

la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma
ha rigettato l'istanza proposta dall'odierno ricorrente, volta al riconoscimento dello status di
rifugiato politico, rilevando, nella motivazione della decisione, che "il richiedente riferisce fatti
e circostanze che rientrano nella sfera della giustizia ordinaria e non fornisce minime
argomentazioni plausibili per giustificare il motivo per cui, prima di lasciare il proprio Paese,
non abbia tentato qualsiasi tipo di difesa per dimostrare la sua estraneità alle accuse della sua
datrice di lavoro...";

comunicato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza alla Commissione Territoriale di Roma ed al P.M., la prima non si è costituita;

nel merito, il ricorso in esame, ritualmente introdotto ai sensi dell'art.35 del citato d.lgs 25/2008, può ritenersi fondato;

la specifica vicenda dedotta in ricorso, che avrebbe indotto la parte ricorrente a fuggire dalla Guinea, si sostanzia nel timore di essere arrestato quale presunto complice di ladri introdottisi nei locali dell'azienda in cui svolgeva mansioni di guardiano, ma tale vicenda non rientra, con evidenza tra le ipotesi che prevedono la concessione della protezione internazionale;

la protezione sussidiaria è, tuttavia, consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del d.lgs. 251/2007, ovvero: a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale; ipotesi quest'ultima che ricorre nel caso in esame, avuto riguardo alla condizione del Paese di origine del ricorrente;

è appena il caso di ricordare che, secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice nazionale ai fini dell'accertamento della condizione ostativa prevista dall'art.698, comma primo, cod. proc. pen., può fondare la propria decisione in ordine all'esistenza di violazioni dei diritti umani nel Paese richiedente anche sulla base di documenti e rapporti elaborati da organizzazioni non governative (quali, ad es., "Amnesty International" e "Human Rights Watch"), la cui affidabilità sia generalmente riconosciuta sul piano internazionale (cfr. Cass. sent. n. 32685 dell' 08/07/2010); tale orientamento, che deve intendersi esprimere un principio di ordine generale, trova, del resto, le proprie radici nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani che ormai da tempo riconosce la piena rilevanza ed utilizzabilità dei rapporti informativi redatti da organizzazioni internazionali impegnate nella tutela dei diritti umani (CEDU, 28 febbraio 2008, Saadi c.Italia);

pur essendosi il Paese - in precedenza governato da una giunta militare che ha detenuto il potere, in assenza di uno stato di legalità, con modalità dittatoriali e perdurante violazione dei diritti umani - avviato, con l'elezione avvenuta alla fine del 2010 a capo dello stato del presidente Alpha Condè, ad un processo di normalizzazione democratica caratterizzata dalla realizzazione di importanti riforme dell'apparato statale e dal miglioramento delle condizioni economiche, tuttavia, secondo quanto emerge dalle informazioni trasmesse dal MAE e dalle relazioni annuali delle associazioni umanitarie maggiormente accreditate, la nuova fase appare ancora fragile, come dimostrato dal tentativo di assassinio del Presidente in carica perpetrato da un gruppo di militari nel luglio 2011. In particolare si registrano tuttora quali cause della perdurante instabilità del Paese la diffusa corruzione e l'anomala influenza delle forze Armate nella vita politica ed istituzionale, che in ragione di un'aspra ostilità nei confronti del nuovo corso avviato con le recenti elezioni, continuano, come in passato, a perpetrare crimini politici e gravi violazioni dei diritti umani;

dalle notizie desumibili da organi di stampa e dai siti Internet la situazione attuale della Guinea presenta ancora un elevato grado d'instabilità in quanto il Presidente Condè, la cui residenza è stata attaccata nel mese di luglio 2012, ha nuovamente fatto ricorso alle forze di sicurezza con arresti arbitrari, torture ed abusi in un clima di impunità, con grave limitazione della libertà di espressione e in generale delle libertà democratiche, che pure l'elezione democratica avrebbe dovuto garantire (Rapporto Amnesty International 2012).

in tale contesto appare pertanto credibile e fondato il timore paventato dal ricorrente di restare vittima di trattamenti degradanti o torture, in caso di rientro in patria, imponendosi l'annullamento del provvedimento della Commissione Territoriale;

l'annullamento del provvedimento impugnato comporta che non vi sia luogo a provvedere in merito alla sospensione richiesta, data l'immediata esecutività della presente ordinanza;

dev'essere, poi, accolta in quanto ne ricorrono tutti i presupposti la domanda di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato depositata in data 20 settembre 2012 in quanto, ricorrendo gli altri presupposti concernenti il reddito e la non manifesta infondatezza della pretesa, a norma dell'art.80, 3° co., D.P.R. n.115/2002, come modificato con L.24.2.2005, n.25, la parte può nominare un difensore iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto di Corte d'Appello nel quale ha sede il magistrato competente a conoscere del merito o del magistrato dinanzi al quale pende il processo;

a norma dell'art.133 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 ("il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato") è corretto prescindere dalla pronuncia di condanna alle spese, in quanto questa verrebbe a caderè su un'amministrazione dello Stato, in favore di quest'ultimo;

PQM

visto l'art.702 bis c.p.c.

ammette [redacted] al patrocinio a spese dello Stato;

riconosce a [redacted] nato/a, in Guinea, il [redacted] lo status di persona alla quale è accordata la protezione sussidiaria, disponendo l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma in data 28 novembre 2011;

dichiara non luogo a provvedere in merito alla sospensione del provvedimento annullato;

dichiara compensate le spese di lite;

provvedimento immediatamente esecutivo.

Si comunichi

Così deciso in data 05/10/2012 dal TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA.

il Giudice
Dott. EUGENIA SERRAO

CANCELLIERE CA
Salvatrice NATALE
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Cancelleria
Roma, 11 OTT. 2012
CANCELLIERE CA
Salvatrice NATALE